



CAMERA DI COMMERCIO
REGGIO CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese di società di capitali, ai sensi dell'articolo 40, comma 2°, Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020, n. 120

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, che ha introdotto nuove cause di scioglimento delle società di capitali ed, in particolare, ha stabilito che "è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata";

VISTI, inoltre, i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 40 citato, che disciplinano il procedimento di accertamento d'ufficio delle suddette cause di scioglimento, finalizzato alla successiva cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali non più operative;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 40 D.L. 76/2020, il procedimento viene avviato con l'iscrizione nel Registro delle Imprese della determinazione adottata dal Conservatore relativa all'accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione e la successiva comunicazione, ai sensi del comma 4, dell'avvenuta iscrizione agli amministratori delle società interessate, ai quali è assegnato un termine di sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge;

ATTESO che, ai sensi del comma 5, nel caso di presentazione di formale e motivata domanda di prosecuzione attività, il Conservatore iscrive d'ufficio nel Registro delle Imprese la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento o, in caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede, con propria determinazione, alla cancellazione della società dal Registro medesimo;

VISTO il comma 6 del citato art. 40, che dispone che ogni determinazione del Conservatore debba essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;

VISTO, inoltre, l'art. 8 della legge 241/1990, che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";



VALUTATO che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

VISTA la legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è 'on line', consultabile in un'apposita sezione del sito internet della Camera di Commercio di Reggio Calabria;

VALUTATO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione sul sito web istituzionale del provvedimento di avvio del procedimento, insieme agli allegati elenchi delle imprese e società da cancellare d'ufficio e delle comunicazioni alle imprese/società, per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in sessanta giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;

PRESO ATTO del provvedimento del Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Reggio Calabria del 2 novembre 2022, assunto al prot. generale col n. 17372/22, con il quale lo stesso, in riscontro a precedente nota della scrivente in merito alla modalità operativa da utilizzare per la notificazione delle comunicazioni di avvio del procedimento (tra gli altri) di scioglimento d'ufficio senza liquidazione e successiva cancellazione di società di capitali, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, attraverso la pubblicazione nell'albo camerale on line ed in apposita sezione del sito camerale delle comunicazioni di avvio del procedimento, degli elenchi delle società interessate e dei provvedimenti dirigenziali di avvio e conclusione del procedimento, ne condivide il contenuto;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 375 del 06.12.2024, con cui è stata accertata la causa di scioglimento senza liquidazione delle n. 37 società di capitali, di cui n. 14 con partita Iva cessata e n. 23 con partita Iva attiva, per aver rilevato in capo a tali società il mancato deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi, unitamente ad almeno una delle seguenti ulteriori circostanze: il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire e/o l'omesso deposito della dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro Imprese a quelle del libro soci;

CONSIDERATO che:

- l'iscrizione d'Ufficio della causa di scioglimento senza messa in liquidazione è stata comunicata tramite pubblicazione all'Albo camerale on-line e nella sezione "Cancellazione d'ufficio di società di capitali, ai sensi dell'art. 40, comma 2, Decreto Legge n. 76/2020" dal 10 dicembre 2024 alla data odierna;

- la pubblicazione sul sito web istituzionale della su menzionata determinazione n. 375 del 06.12.2024 a far data dal 10 dicembre 2024 fino alla data odierna abbia consentito di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisca una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;



PRESO ATTO che: - a seguito dei controlli sugli elenchi delle società da cancellare con il presente provvedimento è risultato che una società, con partita Iva cessata, sia stata già cancellata, in quanto inserita in un precedente procedimento d'ufficio portato a compimento;

- una sola società, con partita Iva ancora accesa, ha presentato formale e motivata domanda di prosecuzione attività;

- per entrambe le società su menzionate occorre procedere alla revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76;

CONSIDERATO che, sempre ai sensi del comma 5 dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, per le restanti n. 13 società con partita IVA cessata e n. 22 società, la cui partita IVA risulta ancora accesa, occorre procedere alla cancellazione dal Registro delle Imprese;

CONSIDERATO che è stato, altresì, accertato che tutte le 35 società interessate al procedimento non risultano proprietarie o titolari di altri diritti reali su beni immobili, né risultano intestatarie di partecipazioni in società iscritte e non cessate dal Registro delle Imprese;

- PRESO ATTO che:

- l'iscrizione della cancellazione d'ufficio si configura come un atto dovuto, ai sensi dell'art. 40 del DL 76/2020, per quelle società che, dopo l'iscrizione dello scioglimento senza liquidazione non abbiano fatto pervenire nei termini formali e motivate istanze di prosecuzione dell'attività;

CONSIDERATO che:

- si rende necessario, a fronte dell'elevato numero dei soggetti destinatari del presente provvedimento, procedere alle comunicazioni inerenti la cancellazione d'ufficio, ai sensi dei commi 6 dell'art. 40 del DL 76/2020, mediante la pubblicazione del provvedimento all'Albo on line e nella sezione dedicata per sette giorni consecutivi ed è possibile proporre ricorso al Giudice del Registro delle Imprese entro quindici giorni, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 40;

- decorsi i termini sopra indicati, si provvederà ad iscrivere la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di tutte le società interessate e per le quali ne ricorrano le condizioni;

RICHIAMATI l'art. 41 dello Statuto e gli artt. 4 e 16 del d. lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e la legge 29 dicembre 1993 n. 580, per ultimo modificata dal d. lgs. 15 febbraio 2010 n. 23, sul riordinamento delle Camere di Commercio e dal D. Lgs. n. 219 del 25/11/2016;

D E T E R M I N A

A) la cancellazione d'ufficio di n. 35 società di capitali, di cui n. 13, per le quali è stata accertata la cessazione della partita IVA, e n. 22, per le quali la partita IVA risulta ancora accesa, come analiticamente individuate negli elenchi **allegati** al presente provvedimento, rispettivamente, coi nn. 1 e 2, del quale costituiscono parte integrante, ai sensi dell'art. 40, comma 2 e segg. del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120;

B) la revoca parziale del proprio provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, adottato con determinazione n. 375 del 06.12.2024, limitatamente a n. 1 società, con



CAMERA DI COMMERCIO
REGGIO CALABRIA

partita Iva cessata ed a n. 1 società con partita Iva ancora aperta, individuate nell'elenco allegato al presente provvedimento col n. 3, per le motivazioni indicate in premessa;

C) che la notificazione del presente provvedimento alle società interessate avvenga mediante pubblicazione nell'Albo Camerale on line e nella sezione del sito istituzionale "Cancellazione d'ufficio di società di capitali, ai sensi dell'art. 40, comma 2, Decreto Legge n. 76/2020" dello stesso provvedimento e degli elenchi delle società (allegati n. 1, n. 2 e n.3) per 7 (sette) giorni consecutivi;

D) dalla scadenza di tale termine decorrerà l'ulteriore termine di quindici giorni entro cui potrà essere presentato ricorso al giudice del registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del DL 76/2020.

La presente determinazione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto è soggetta a pubblicazione all'Albo camerale on line previsto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e disciplinato dal regolamento approvato per ultimo con delibera della Giunta Camerale n.51 del 18/07/2013, per sette giorni naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 62 del R.D. n. 2011/1934.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANAGRAFICO E REGOLAZIONE DEL MERCATO
dott.ssa Paola Borgia

IL CONSERVATORE DEL R.I.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Natina Crea

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.